

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

(Legge militare, LM)
(Armamento)

Modifica del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999¹,
decreta:

I

La legge militare del 3 febbraio 1995² è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 18-22, 45^{bis} e 69 della Costituzione federale³,

...

Art. 66 Premesse

¹ Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

² Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.

³ L'annuncio per partecipare a un'operazione di sostegno alla pace è volontario.

Art. 66a Armamento, impiego

¹ Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l'armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l'adempimento del loro compito in questione.

² È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

¹ FF 2000 414

² RS 510.10

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

Art. 66b Competenze

¹ Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.

² Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione dell'impiego.

³ Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

⁴ Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo
Il segretario: Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dal popolo il 10 giugno 2001.⁴

² Essa entra in vigore il 1° settembre 2001.

22 agosto 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ FF 2001 4200